

## **DISABILI MAGGIORENNI:**

### **RIEPILOGO RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CON CENNI ALLA NORMATIVA IN VIGORE**

#### **TAR SICILIA, sentenza n. 2520/2013:**

- afferma il diritto all'iscrizione a scuole superiori di disabili ultradiciottenni. Il caso in esame riguardava un'alunna diciannovenne che chiedeva l'iscrizione al primo anno di una scuola superiore
- la sentenza riferisce che l'unico limite al compimento del 18° anno di età ritenuto costituzionalmente legittimo, è riferito al solo completamento della scuola dell'obbligo;
- nella sentenza non viene specificato se l'allieva in questione fosse o meno in possesso del diploma di licenza media

#### **Considerazioni:**

1. se l'alunna fosse stata in possesso del diploma di licenza media, il suo diritto pieno all'iscrizione alle scuole superiori sarebbe incontestabile, e ciò a prescindere dal fatto di essere o meno disabile
2. qualora invece l'alunna non avesse conseguito tale diploma, sulla base della O.M. n. 90/2001 (vedi sotto), art. 11, co. 12, avrebbe diritto ad iscriversi alle superiori avendo conseguito in luogo del diploma di licenza media, l'attestato dei crediti formativi sostitutivo.

#### **TAR CAMPANIA, sentenza n. 4503/2013:**

ha accolto il ricorso di un'alunna disabile ultradiciottenne in possesso del diploma di licenza media, a cui era stata negata l'iscrizione ad una scuola superiore

#### **CORTE COSTITUZIONALE, sent. N. 226/2001:**

vieta la frequenza delle scuole secondarie inferiori ai disabili maggiorenni ultradiciottenni consentendo invece loro la frequenza dei corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma naturalmente con tutti i diritti e le misure di sostegno previste dalla legge 104/92.

I 18 anni compiuti che non consentono di proseguire la frequenza per le secondarie inferiori, vanno intesi nel senso dell'anno scolastico susseguente a quello in cui si compiono i 18 anni.

Ai disabili ultradiciottenni, iscritti e frequentanti i corsi diurni, è consentito di concludere i corsi di scuola secondaria superiore per l'intero quinquennio con l'ausilio del docente di sostegno.

#### **CORTE COSTITUZIONALE, sent. 215 /1987:**

sanciva il pieno diritto degli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori. Ne era derivata una norma apposita, cioè **l'ORDINANZA MINISTERIALE N. 90/2001** che aveva previsto per gli alunni

con disabilità, ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico, in mancanza di diploma di licenza media, il conseguimento di un attestato di crediti formativi che è titolo idoneo per l'iscrizione alla scuola secondaria superiore. Tale norma era stata emanata proprio per garantire l'adempimento dell'obbligo, nelle scuole superiori, fino al compimento del 18° anno.

### **CONSIGLIO DI STATO, parere n. 3333/2006:**

vieta agli alunni con disabilità l'iscrizione ad un nuovo corso di scuola superiore dopo averne già completato uno

### **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 51/2014 (ISCRIZIONE ALUNNI per a.s. 2015/16):**

stralcio – dal paragrafo “ACCOGLIENZA E INCLUSIONE : a) alunni con disabilità”

dal 3°cpv: *“L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di II grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992 (art. 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122).*

*Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle LINEE GUIDA emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.*

*Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti o presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 226/2001).”.*

### **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 96/2012 (ISCRIZIONE ALUNNI per a.s. 2013/14):**

garantisce agli alunni con disabilità ultradiciottenni di ultimare gli studi nei corsi per adulti, conservando i diritti degli alunni con disabilità: sostegno, assistenti, trasporto gratuito, ecc.

### **DALLE LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI (2009)**

Le “[\*Linee guide per l'integrazione degli alunni disabili\*](#)” del 2009, invitano gli Uffici Scolastici Regionali a valutare attentamente per gli alunni maggiorenni “...**se il principio tutelato costituzionalmente del diritto allo studio e interpretato dalla Legge 59/97 come diritto al successo formativo per tutti gli alunni, possa realizzarsi, fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente, attraverso la permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino all'età adulta (21 anni)**”.

Quindi la normativa scolastica consente la permanenza degli studenti diversamente abili nel sistema di istruzione italiano fino al compimento del 21° anno di età, garantendo agli stessi tutti i relativi diritti, anche quello al sostegno, rendendosi poi necessario l'avvio al lavoro attraverso la piena attuazione di norme che ne

garantiscono il diritto per le persone con disabilità, *ex lege* 12.3.1999 n. 68 etc., ovvero se l'avvio non è possibile, *“il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici”*, come previsto dalle Linee.

### **Osservazioni sul problema delle pluriripetenze:**

anche se c'è l'articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92 che permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento del 18° anno di età per l'obbligo scolastico, tale norma sembra aver perso il suo senso da quando è possibile accedere alla scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato che attesti i crediti formativi maturati.

- La bocciatura , essendo valutazione dell'alunno, è di competenza del Consiglio di classe; invece la ripetenza di un alunno già bocciato una volta, è di competenza del Collegio dei docenti.

-L'art 14 comma 1 lettera c) della Legge n. 104/92 fu scritto quando l'obbligo scolastico si adempiva sino alla terza media. Infatti la legge prevede eccezionalmente l'allungamento sino a 18 anni per gli alunni con disabilità. Quindi, ad avviso di chi scrive, la norma dovrebbe applicarsi solo sino alla terza media.

\*\*\*\*\*